

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI ACQUAROSSA

IL MUNICIPIO DI ACQUAROSSA

Richiamati gli artt. 107 e 192 LOC, 23-26 RALOC e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Acquarossa del 26.11.2012,

ORDINA

Art. 1 Oggetto e campo applicazione

1. La presente ordinanza disciplina l'esercizio della sorveglianza mediante l'uso di videocamere sul territorio del Comune di Acquarossa, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati.
2. La videosorveglianza può essere eseguita sul territorio giurisdizionale del Comune in tutti i luoghi sensibili e necessitanti di accresciuta protezione stabiliti dal Municipio.
3. Possono essere oggetto di sorveglianza 24 ore su 24 i seguenti luoghi:
 - edifici, strutture e parchi pubblici;
 - vie e piazze di pubblico transito;
 - centri di raccolta dei rifiuti;
 - altri luoghi pubblici degni di protezione accresciuta.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

1. La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Essa è intesa segnatamente a:
 - a) prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggiore sicurezza ai cittadini;
 - b) tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti in vie, piazze, passaggi, proprietà, centri di raccolta di rifiuti, ecc.;
 - c) monitorare e migliorare la gestione del traffico.
3. È esclusa la videosorveglianza di aree private.

**Art. 3
Utilizzazione e
principi**

1. Il Municipio decide la posa e l'uso di apparecchi di video sorveglianza, nel rispetto della sfera personale riservata delle persone, che non deve essere sorvegliata (art. 179quater Codice Penale Svizzero).
2. Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.
3. Il Municipio è responsabile dell'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati.

**Art. 4
Informazione al
pubblico**

1. Le aree soggette a videosorveglianza devono essere debitamente segnalate.
2. L'informazione deve essere ben visibile, chiara e riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.
3. In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

**Art. 5
Uso e accesso**

1. L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dell'ufficio tecnico, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.
2. L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al Municipio ed al segretario comunale.
3. In casi particolari il Municipio può autorizzare l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia federali e cantonali o intercomunali.

**Art. 6
Registrazione**

1. Le riprese della videosorveglianza possono essere registrate.
2. Le registrazioni sono automaticamente cancellate entro il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali infrazioni. Le registrazioni vengono cancellate al massimo dopo 72 ore.
3. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale, possono essere conservate fino alla comunicazione alle Autorità di cui all'art. 7.

**Art. 7
Comunicazione
delle registrazioni**

1. Le registrazioni non sono comunicate a terzi.
2. Le registrazioni possono essere comunicate soltanto alle Autorità seguenti:
 - a) Autorità competenti per il perseguimento penale;
 - b) Autorità amministrative o giudiziarie civili, nell'ambito di procedimenti nei quali è parte o coinvolto il Comune di Mendrisio.

3. La comunicazione ad un'Autorità ai sensi del cpv. precedente è ammessa nella misura in cui è necessaria allo svolgimento di un procedimento penale, amministrativo o civile; i dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi. Se l'Autorità è parimenti preposta al perseguimento penale è fatta salva la sua decisione di comunicare a terzi le registrazioni.

Art. 8
Protezione dei
dati

1. Il Municipio, e per esso i suoi servizi amministrativi, prende tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati. In tal senso sarà allestito uno specifico protocollo interno.
2. Non sono considerati terzi il Comando della Polizia intercomunale e il personale da esso designato e il personale dei servizi informatici comunali.
3. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente Ordinanza, si applicano le disposizioni della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC.

IL MUNICIPIO

Adottata con risoluzione Municipale no. 194 del 6 maggio 2013.

La presente ordinanza è pubblica all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 13 al 28 maggio 2013.